



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO, in particolare, l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 che:

– al comma 1, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato *"Fondo per il reddito di ultima istanza"* volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, entro il limite di spesa della dotazione del Fondo;

– al comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione della predetta indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa del *"Fondo per il reddito di ultima istanza"*, da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, enti di diritto privato di previdenza obbligatoria);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 marzo 2020, con il quale è stata individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al citato articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53073 del 27 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, con il quale è stata disposta la variazione di bilancio incrementativa per 200 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del citato decreto-legge, elevando la medesima all'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2020, con effetto a decorrere dalla pubblicazione della legge di conversione del suddetto decreto-legge n. 18 del 2020;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2020, che individua i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono ad una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, destinando a tale finalità l'importo di 220 milioni di euro e che nel contempo incrementa a 280 milioni di euro la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al citato articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per l'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare:

– l'articolo 78, che al comma 1 apporta modifiche al limite di spesa di cui al citato articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementandolo da 500 milioni di euro a 1.150 milioni di euro per l'anno 2020 ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;

– l'articolo 84, che al comma 8 riconosce una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi individuati dal citato decreto interministeriale 30 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, con il quale è stata individuata in 650 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al citato articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per i mesi di aprile e maggio 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90473 del 3 luglio 2020, con il quale, ai sensi dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, è stata disposta la variazione di bilancio incrementativa per 326,4 milioni di euro per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge medesimo;

RITENUTO OPPORTUNO garantire un beneficio, di uguale importo alle indennità citate, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, pur non essendo stagionali, hanno lavorato in ciascun anno dell'ultimo biennio a tempo determinato nelle modalità individuate dal presente decreto, che non risultano coperti dai suddetti





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

provvedimenti e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

DECRETA

Articolo 1

(Risorse)

1. Le risorse a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, disponibili per gli interventi di cui al presente decreto conseguentemente alle previsioni di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020, 30 aprile 2020 e 29 maggio 2020, sono pari a 326,4 milioni di euro per il 2020.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2.
3. Le risorse di cui all'articolo 1 sono iscritte sul capitolo 2819 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente esercizio finanziario.

Articolo 2

(Indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Tra i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono alle indennità a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, oltre a coloro già individuati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2020, sono altresì individuati i lavoratori in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 è riconosciuta una indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. L'indennità non è cumulabile con:

- a) i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- b) le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- c) l'indennità di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2020 e 29 maggio 2020;
- d) le indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 aprile 2020;
- e) le indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- f) il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- g) il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 3

(Modalità di erogazione e monitoraggio)

1. L'indennità di cui all'articolo 2 è erogata dall'INPS, previa domanda, in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti, nel limite di spesa di cui all'articolo 1. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, ulteriori provvedimenti concessori potranno essere adottati solo previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 13 LUG 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri

